

11 luglio 2023

COA di Asti: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO n. 35 - Nuova modalità di deposito telematico Trib. Min. dall'11/7/2023 - Proroga notificazioni da parte degli avvocati

Care Colleghe e cari Colleghi,

si trasmette comunicazione urgente pervenuta dal Presidente Vicario e dalla Dirigente Reggente del Tribunale per i Minorenni di Torino in ordine alle modalità di esecuzione dei depositi telematici a partire dall'11 luglio 2023:

"A seguito dell'avvento dei depositi telematici obbligatori verso il T. Minorenni, è necessario procedere come nelle modalità indicate nel file allegato.

A titolo di esempio, nell'inserire il numero di ruolo (dopo aver scelto questo ufficio Tribunale per i Minorenni), qualora si tratti di:

procedura ex VG ante cartabia o art 31 o msna, es nr. sigma 350/2022
*inserire il prefisso 10 seguito da 000 (tre zeri) ed il numero di fascicolo 350= 10000350, in modo da ottenere **SEMPRE** un numero totale di 8 cifre compreso il numero di ruolo, l'anno va inserito a parte ed è composto dalle 4 cifre, es 2022.*

procedure mdda post 22/5/17 e contenzioso tutto
*nell'ipotesi di un numero di ruolo 10/2023
indicare il prefisso 8 seguito da 00000(CINQUE zeri) ed il numero di fascicolo 10=80000010, in modo da ottenere **SEMPRE** un numero totale di 8 cifre compreso il numero di ruolo, l'anno va inserito a parte ed è composto dalle 4 cifre, es 2023."*

Si allega, altresì, quanto prevenuto allegato alla presente comunicazione così come ricevuto.

Si comunica inoltre che nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Tra le modifiche apportate al d.l. 51/2023 si segnala l'introduzione dell'art. 4-ter Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'art. 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, che sospende - fino al 31 dicembre 2023 - l'efficacia dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, l. 53/1994, prevedendo altresì che, sempre fino a tale data, nel caso la notifica a mezzo pec (c. 1, art. 3-ter) non sia stata possibile o non abbia avuto esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notifica dallo stesso inviata via pec.

Cordiali saluti

Il COA

----- ALLEGATI -----

[CCF_002121](#)